

Ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera (ODist)

Modifica del 26 giugno 2013

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 21 maggio 2003¹ sui lavoratori distaccati in Svizzera è modificata come segue:

Art. 7 cpv. 3

³ Nei rami dotati di contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale l'autorità di rilascio delle autorizzazioni o l'autorità cantonale competente in materia di notifiche trasmette la copia della decisione di autorizzazione ai competenti organi d'esecuzione paritetici.

Titolo prima dell'articolo 8a

Sezione 4: Obbligo di diligenza dell'appaltatore primario nell'attribuzione di lavori ai subappaltatori

Art. 8a Salario minimo netto

¹ È considerato salario minimo netto il salario minimo secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera a della legge, da cui sono dedotti gli importi a carico del lavoratore, che il datore di lavoro versa per:

- a. le assicurazioni sociali,
- b. le imposte, in particolare le imposte alla fonte;
- c. altri contributi del lavoratore, in particolare per le spese d'esecuzione e di formazione continua, sulla base di contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale.

¹ RS 823.201

Art. 8b Rispetto delle condizioni salariali e lavorative minime

¹ L'appaltatore primario può esigere che il subappaltatore evidenzi che rispetta le condizioni salariali minime di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera a della legge in particolare sulla base dei seguenti documenti:

- a. la conferma del distacco firmata dal subappaltatore e dal lavoratore con indicazioni concernenti:
 1. il salario attuale nel Paese di provenienza,
 2. le indennità supplementari accordate e le indennità di cui all'articolo 1,
 3. l'assegnazione alla classe salariale, i salari minimi e i periodi di lavoro secondo il contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale applicabile per l'impiego in Svizzera;
- b. una dichiarazione firmata dal subappaltatore in cui egli si impegna a garantire le condizioni salariali minime, con i seguenti complementi:
 1. l'elenco dei nominativi dei lavoratori previsti per l'esecuzione dei lavori o di quelli appartenenti al personale fisso in Svizzera,
 2. indicazioni concernenti l'assegnazione alla classe salariale, i salari minimi e i periodi di lavoro secondo il contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale applicabile,
 3. la conferma scritta dei lavoratori in cui dichiarano di ricevere la retribuzione minima prescritta per la loro classe salariale,
- c. la conferma degli organi d'esecuzione paritetici previsti dai contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale secondo cui il rispetto delle condizioni salariali e lavorative da parte del subappaltatore è stato controllato e non sono state riscontrate infrazioni;
- d. l'iscrizione del subappaltatore in un registro tenuto dai datori di lavoro e dai lavoratori o da un'autorità (registro professionale), che:
 1. è stata effettuata in seguito a un precedente controllo del rispetto delle condizioni salariali e lavorative minime, e
 2. attesta che non sono in corso procedimenti per infrazione alle condizioni salariali e lavorative minime e non sussistono simili infrazioni.

² L'appaltatore primario può esigere che il subappaltatore evidenzi che rispetta le condizioni lavorative minime di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettere b–f della legge in particolare sulla base dei seguenti documenti:

- a. una dichiarazione firmata dal subappaltatore in cui si impegna a rispettare le prescrizioni concernenti:
 1. i periodi di lavoro e di riposo,
 2. la durata minima delle vacanze,
 3. la sicurezza sul posto di lavoro e la protezione della salute,
 4. la particolare tutela dei giovani e delle lavoratrici, e
 5. la parità salariale;
- b. certificazioni riconosciute, in particolare per quanto concerne la sicurezza sul posto di lavoro e la protezione della salute.

³ I subappaltatori con sede o domicilio in Svizzera che sono iscritti nel registro di commercio svizzero da meno di due anni e che non sono in grado di presentare le pezze giustificative menzionate al capoverso 1 lettere c o d devono inoltre dimostrare di avere trasmesso le dichiarazioni di cui ai capoversi 1 e 2 anche ai competenti organi paritetici di cui all'articolo 7 capoverso 1 lettera a della legge.

⁴ Se l'appaltatore primario ha già attribuito più volte lavori allo stesso subappaltatore e quest'ultimo ha reso verosimile che rispettava le condizioni salariali e lavorative in occasione di precedenti subappalti, l'appaltatore primario deve esigere solo in casi motivati che il subappaltatore evidenzi nuovamente il rispetto di queste condizioni.

⁵ Sono considerati casi motivati in particolare:

- a. importanti modifiche delle condizioni salariali e lavorative nei contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale;
- b. modifiche concernenti una parte sostanziale del personale fisso in Svizzera o dei lavoratori abitualmente distaccati in Svizzera;
- c. modifiche concernenti una parte sostanziale dei lavoratori abitualmente distaccati in Svizzera;
- d. infrazioni a condizioni salariali e lavorative vincolanti commesse dal subappaltatore di cui l'appaltatore primario è a conoscenza.

Art. 8c Provvedimenti contrattuali e organizzativi

L'obbligo di diligenza dell'appaltatore primario comprende anche i provvedimenti contrattuali e organizzativi necessari affinché egli possa esigere che i subappaltatori incaricati di eseguire lavori nell'ambito o al termine della catena contrattuale evidenzino che rispettano le condizioni salariali e lavorative minime.

Capitolo 2: Finanziamento delle commissioni paritetiche

Art. 8d (ex art. 8a)

II

La presente modifica entra in vigore il 15 luglio 2013.

26 giugno 2013

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

